



COMUNE DI TUORO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

* COPIA *

ATTO N.	55
Del	29/12/2017

OGGETTO:
Prosecuzione convenzione del servizio di segreteria comunale fra il Comune di Deruta ed il Comune di Tuoro sul Trasimeno.

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 18:00 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di I^a convocazione nelle persone dei Signori:

		Presente/Assente
Cerimonia Patrizia	Presidente del Consiglio	Presente
Torzoli Stefano	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Andrei Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Billi Mariella	Componente del Consiglio	Presente
Bocerani Mario	Componente del Consiglio	Presente
Canu Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Marioli Carlo	Componente del Consiglio	Presente
Pacini Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Silvestri Renzo	Componente del Consiglio	Presente
Minciaroni Maria Elena	Componente del Consiglio	Assente
Renzoni Pietro	Componente del Consiglio	Presente
Borgia Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente
Fabilli Thomas	Componente del Consiglio	Presente

Presenti n° 12	Assenti n° 1
----------------	--------------

Chieli Liana	Assessore Esterno	Presente
--------------	-------------------	----------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Cerimonia Patrizia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale Taralla dott. Marco.

Vengono nominati scrutatori i Signori: Canu Francesco, Pacini Fabio e Borgia Lorenzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

che l'art. 30 del D.lgs 18.08.2000, n° 267 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che l'art. 98, comma 3, del D.lgs 18.08.2000, n° 267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale;

che ai sensi dell'art. 10 del DPR 04 dicembre 1997, n. 465, i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali, possono stipulare tra loro, con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, convenzioni per l'ufficio di segreteria;

DATO ATTO:

che in sede di conversione del D.L. n° 78 del 31 maggio 2010 con legge n° 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione previsto dalla citata legge la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

PRESO ATTO CHE:

che questo Comune si è avvalso, già da tempo, della facoltà di cui alle precedenti premesse convenzionando l'Ufficio del Segretario comunale con il Comune di **DERUTA**;

che la convenzione suddetta andrà a scadenza il 31 del prossimo mese di dicembre;

che entrambi gli enti sottoscrittori di detta convenzione valutano in modo proficuo detta esperienza ed intendono procrastinarne durata ed effetti avvalendosi, di conseguenza, dell'utilizzo "in comune" del Segretario comunale, dr. Taralla Marco, attuale titolare della sede di segreteria di cui trattasi;

CONSIDERATO:

che la scelta del convenzionamento è anche riuscita a consentire, senza penalizzare il servizio, un risparmio sulle spese di gestione della segreteria comunale;

che procrastinare durata ed effetti dell'attuale convenzione è atto pienamente in linea con l'accelerazione che il legislatore nazionale sta dando al convenzionamento, in seno agli enti locali, di funzioni e servizi;

che il Dottor Marco Taralla, Segretario Generale ed attuale titolare della convenzione di segreteria tra i Comuni di Deruta e Tuoro sul Trasimeno, interpellato a riguardo, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare il nuovo incarico;

RITENUTO pertanto, di procedere ad una nuova convenzione del servizio di segreteria comunale con il Comune di **DERUTA**, sulla base dell'allegato schema di convenzione, appositamente predisposto ed imperniato sulle seguenti condizioni :

- Il Comune di Deruta riveste il ruolo di Comune capofila della convenzione ed assume pertanto il coordinamento organizzativo ed amministrativo del servizio;
- il Segretario comunale presterà servizio presso il Comune di Deruta, fatte salve diverse esigenze, nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì;
- la convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dei Sindaci dei due Comuni interessati e terminerà il 30/06/2020;
- le spese di funzionamento saranno ripartite tra i Comuni di Deruta e Tuoro sul Trasimeno in proporzione all'orario di servizio e precisamente : 75% Comune di Deruta, 25% Comune di Tuoro sul Trasimeno;

RITENUTO pertanto di proseguire, confermandolo, nel convenzionamento in esame tenendo presente che lo stesso determina, come avvenuto nelle scorse annualità che lo hanno interessato (dal 2011 ad oggi), la classificazione della segreteria comunale di Deruta – Tuoro sul Trasimeno quale segreteria generale convenzionata di 2° classe (superiore a 10.000 abitanti); ciò alla luce della circolare Ministero dell'Interno Prot. n° 485-E 8P del 24 marzo 2015, ispirata dalla nota protocollo n° 76063 del 29.09.2014, l M.E.F. Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato, letta e considerata sulla base ed in relazione a quanto segue :

-la Circolare, non soggetta a gerarchia delle fonti, ha finalità interpretative unilaterali (Cassazione Sezione Unite 2/11/2007, n. 23031) e non può innovare in peius un decreto interministeriale precedente dotato di forza normativa quale è quello Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali datato 20 febbraio 2013 vistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per la Ragioneria Generale dello Stato e registrato dalla Corte dei Conti in data 19 aprile 2013, ed, in particolare il suo articolo 2, comma 1;

-in regime di pubblico impiego contrattualizzato deve trovare applicazione quanto disposto dall'art. 2 D.lgs. 30 marzo 2001, n° 165, in merito alle modalità di conclusione dei rapporti individuali di lavoro, ossia mediante contratto, con la specificazione che i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45 comma 2, stesso decreto legislativo, e che l'attribuzione dei trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e/o individuali, salvo i casi previsti dai commi 3 ter e 3 quarter dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art. 47 bis, alle condizioni previste;

-l'ordinamento, peraltro prevalentemente normativo e solo in seconda battuta contrattuale, che è univocamente e pacificamente applicato da decenni, sia prima che dopo la cosiddetta riforma Bassanini, dal Ministero dell'Interno (prima della riforma del 1997), poi dall'Agenzia Nazionale dei Segretari e poi di nuovo dal Ministero dell'interno dopo la intervenuta soppressione dell'AGES nel 2010, e basato sul fatto che la sede di titolarità del Segretario comunale può essere costituita, oltre che da un unico Comune, anche da più comuni uniti a tal fine fra loro in convenzione e anche in questo ultimo caso la sede è, ovviamente unica (tanto è vero che vi è un capo convenzione, un solo sindaco che procede alla nomina, una sola retribuzione;

-le parti firmatarie del CCNL in data 13.01.2009 hanno ribadito nella sostanza come la determinazione della retribuzione di posizione spettante ai segretari assegnati a Comuni convenzionati dovesse essere rapportata alla popolazione complessiva degli stessi; senza dimenticare che le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL in vigore hanno formalmente osteggiato e la circolare di cui sopra e la nota della Ragioneria di Stato;

La stessa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il criterio ermenutico di cui all'art. 1362, 2 comma, C.C, ed in particolare il comportamento complessivo posteriore alla stipula del contratto, è sicuramente applicabile anche ai contratti collettivi (vedi Cass., sz. Lavoro, 05.06.2001, n. 7609;

il Tribunale di Como – Sezione Lavoro (sentenza n. 203 del 23.09.2016) ha precisato che il sistema classificatorio delle sedi convenzionate è quello discendente dall'applicazione delle tabelle allegate alla legge 604/1962 mai abrogate dal CCNL e che rileva la sommatoria totale degli abitanti ed affermato che tale sistema non può essere revisionato con una circolare quale quella Ministero dell'Interno Prot. n. 485-E 8P del 24 marzo 2015 nè con una nota quale quale protocollo 76063 del 29.09.2014 del M.E.F. Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato che l'ha ispirata;

Apertasi la discussione, i cui termini risulteranno dal verbale che sarà trascritto e conservato agli atti del Comune per costituire parte integrante della presente deliberazione ancorché non materialmente allegato;

Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone a votazione il presente punto all'ordine del giorno.

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n° 12 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° Unanimità
Contrari: n° 0
Astenuti: n° 0

DELIBERA

- Di procedere ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 10 del DPR 04/12/1997, n° 465, all'attivazione, in continuità con quella in scadenza, di una nuova convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale con il Comune di Deruta;
- Di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, costituente la disciplina della nuova convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale con il Comune di Tuoro sul Trasimeno;
- Di autorizzare il Sindaco pro tempore di questo comune alla sottoscrizione della convenzione di cui alla precedente premessa;
- Di dare atto che la predetta convenzione avrà quale termine di conclusione il 30.06.2020;
- Di inviare copia del presente atto all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale per l'Umbria, presso la Prefettura di Perugia;
- Di dichiarare, al fine di non interrompere il relativo servizio, il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano dai n° 12 Consiglieri presenti ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267,avente il seguente esito:

Favorevoli: n° Unanimità
Contrari: n° 0
Astenuti: n° 0

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Taralla Dott. Marco

IL PRESIDENTE

F.to Cerimonia Patrizia

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI DERUTA (PG) E TUORO SUL TRASIMENO (PG) PER IL SERVIZIO
IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemiladiciassette, il giornodel mese di, tra il Comune di Deruta (PG), c.f. 00222390544, di classe terza, legalmente rappresentato dal Sindaco, Sig. Toniaccini Michele, ed il Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG), c.f. 00412840548, di classe terza, legalmente rappresentato dal Sindaco, Sig.ra Cerimonia Patrizia, si conviene e si stipula quanto segue.

PREMESSO

L'amministrazione comunale di Deruta (PG), con deliberazione di Consiglio comunale n°del, dichiarata immediatamente eseguibile, e l'amministrazione comunale di Tuoro sul Trasimeno (PG), con deliberazione di Consiglio comunale n°del, dichiarata immediatamente eseguibile, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.lgs. n° 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n° 465 del 04.12.1997; detta decisione costituisce prosecuzione della convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale già in essere tra gli stessi due enti locali dal novembre 2011;

Art. 1 – Oggetto e Fine

I Comuni di Deruta (classe terza) e di Tuoro sul Trasimeno (classe terza) provincia di Perugia, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ottenendo anche un significativo risparmio di spesa.

Art. 2 – Comune Capo convenzione

Il Comune di Deruta assume la veste di Comune capo convenzione.

Art. 3 – Nomina e revoca del Segretario comunale

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale salvo quanto disposto negli atti deliberativi dell'ex C.d.A. dell'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali; si osserveranno, in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi nn° 150/99 e 164/2000 dell'ex C.d.A. dell'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali.

Art. 4 – Modalità operative

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti e due gli enti. Per la sostituzione, in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale, si provvederà ai sensi di legge.

Art. 5 – Modalità operative

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi. A tal fine e ciò premesso, il Comune di Deruta ed il Comune di Tuoro sul Trasimeno convengono che il Segretario comunale, fatte salve diverse esigenze di servizio che dovessero configurarsi nel tempo, osservi il seguente "calendario dei giorni di lavoro":

nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, presso il Comune di Deruta;

nella giornata di martedì, presso il Comune di Tuoro sul Trasimeno.

Ne consegue che orario di lavoro e costi saranno ripartiti secondo la seguente percentuale :

-Comune di Deruta 75%; Comune di Tuoro sul Trasimeno 25%.

Art. 6 – Rapporti finanziari e trattamento economico

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, nessuna esclusa, ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del

Segretario comunale, così come determinata dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali, graviterà su ciascun Comune in proporzione al calendario dei giorni di lavoro di cui all'articolo che precede e delle ore di servizio che ne conseguono.

Art. 7 – Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 8 – Durata e cause di scioglimento

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida fino al 30.06.2020, e quindi per un periodo di tempo stimato in anni 2,5 a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto e della, ad essa contestuale, presa in servizio del Segretario. Essa potrà comunque essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause: a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte e due le Amministrazioni comunali; b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 9 – Classe della convenzione

La presente convenzione è classificata in classe seconda (popolazione compresa tra i 10.001 e i 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contrattuali e giurisprudenziali in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

Art. 10 – Registrazione

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 11 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare del Dlgs. 165/2001, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura di Perugia – Ufficio Territoriale del Governo ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali – Sezione regionale dell'Umbria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Deruta – Il Sindaco, Sig. Toniaccini Michele

Comune di Tuoro sul Trasimeno - il Sindaco, Sig.ra Patrizia Cerimonia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, li 19 dicembre 2017

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. MARCO TARALLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, lì 20 dicembre 2017

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

◆ viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e ss.mm.ii) a partire dal 02/01/2018 fino al 17/01/2018.

Tuoro sul Trasimeno li, 02/01/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to *Bennati Dott.ssa Norma*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

◆ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Tuoro sul Trasimeno li, 02/01/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to *Bennati Dott.ssa Norma*

AUTENTICAZIONE

◆ La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Tuoro sul Trasimeno

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Bennati Dott.ssa Norma